



Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Sesta Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

- dott. Emilio Norelli Presidente,
- dott. Lucio Belloni Mellini Giudice,
- dott.ssa Alessandra Imposimato Giudice relatore-estensore,

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.6.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento avente ad oggetto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., proposto - con ricorso depositato in data 18 maggio 2016 - avverso l'ordinanza di questo Tribunale in composizione monocratica, emessa in data 3 maggio 2016, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto ex art. 615 c.p.c., nel procedimento n°23434/2016 R.G., vertente

tra

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via Monte Santo n°25, presso e nello studio degli Avv. Giovanni Merla e Stefano Maranella, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in calce all'atto di precetto per rilascio notificato in data 11-18 marzo 2016

reclamante

e

HOTEL COLUMBUS S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via della Mercede n°33, presso e nello studio dell'Avv. Simone Veneziano, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bruno Capponi, per procura a margine del ricorso in opposizione a precetto introduttivo della prima fase cautelare

reclamato

Motivi della Decisione

1. Fatti controversi.

1.1. Con ricorso depositato in data 1° aprile 2016, la soc. Hotel Columbus S.r.l. proponeva opposizione al precetto per rilascio notificatole, dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in forza della sentenza Corte di Appello di Roma n°1027/2012, nonché per ottenere la liberazione dell'immobile in via della Conciliazione nn. da 23 e 33, avente la denominazione "Hotel Columbus".



L'opponente chiedeva, in via preliminare all'accoglimento dell'opposizione, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale di cui preannunziata l'esecuzione, ed adduceva che:

- con Lodo arbitrale deliberato il 17.12.2007, nei locali del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, il collegio arbitrale - investito della controversia insorta, tra le odierne parti, in merito alla data di cessazione del contratto di locazione inerente all'immobile in Roma via della Conciliazione, nn°23-33, e agli obblighi indennitari gravanti sul locatore - aveva accertato che il contratto in questione sarebbe venuto a cessare alla data del 31.12.2007, ed aveva altresì stabilito che il locatore, O.E.S.S.G., fosse tenuto al versamento di una indennità pari a 21 mensilità dell'ultimo canone versato, dal conduttore Hotel Columbus, in data antecedente e prossima alla scadenza contrattuale, da corrispondere al momento in cui l'immobile medesimo fosse stato offerto alla piena disponibilità di esso locatore, da parte dell'inquilino;

- con citazione notificata in data 14.7.2009, l'O.E.S.S.G., evocando in giudizio l'esponente Hotel Columbus S.r.l., innanzi alla Corte d'Appello, e lamentando la mancata, spontanea ottemperanza, della medesima Hotel Columbus, alle pronunce racchiuse nel lodo arbitrale emesso nello Stato della Città del Vaticano, aveva chiesto al giudice di unico grado di "*dichiarare l'esistenza dei requisiti di efficacia, in Italia, del Lodo*", ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della L. n°218/1995;

- all'esito di quel giudizio la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n°1027/2012, indicata dalla precettante quale titolo esecutivo, in accoglimento della domanda dell'O.E.S.S.G., aveva accertato e dato atto "*che sussistono i requisiti di cui gli artt. 64, 65, 67 della legge n. 218 del 1995, per il riconoscimento nello Stato Italiano del lodo pronunciato dal collegio arbitrale nello Stato della Città del Vaticano in data 17.12.2007, così come convalidato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Prima Istanza dello Stato Città del Vaticano del 25/7/2008 - 13/11/2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione dello Stato Città del Vaticano del 29/5/2009, depositata il 4/6/2009*"; di conseguenza e per l'effetto, aveva dichiarato "*l'efficacia, nel territorio della Repubblica Italiana, dei predetti provvedimenti giurisdizionali emessi dall'A.G. dello Stato Città del Vaticano, in forza dei quali il contratto di locazione inter partes è scaduto il 31.12.2007, e la Hotel Columbus S.r.l. è tenuta a restituire all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme l'immobile ubicato in Roma, via della Conciliazione nn°23/33, libero da persone e cose*"; parimenti, la Corte d'Appello aveva ordinato, ad essa opponente, "*l'immediato rilascio, nella piena disponibilità dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dell'immobile ubicato in Roma via della Conciliazione nn. da 23 a 33 - avente la denominazione di Hotel Columbus - con tutte le necessarie pertinenze ed accessori*";

- tale sentenza era stata notificata, alla Hotel Columbus S.r.l., a mo' di titolo esecutivo di rilascio, e quindi in forma esecutiva, in data 29.3.2012;

- dopo avere atteso quattro anni da tale notificazione, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme aveva notificato, in data 11.3.2016, all'esponente il precetto per rilascio, intimando



la liberazione dell'immobile in Roma via della Conciliazione nn°23-33, in forza della sentenza Corte d'Appello, precedentemente notificata.

Tanto premesso in fatto, l'opponente argomentava, in diritto, che:

- il precettante O.E.S.S.G. non avesse diritto di promuovere l'esecuzione forzata per rilascio in forza della sola sentenza Corte d'Appello n°1027/2012, erroneamente indicata, in precetto, quale "*titolo*" di cui paventata l'esecuzione;

- in verità il titolo che avrebbe dovuto sorreggere l'esecuzione consisteva (anche, o solamente) nello stesso Lodo reso, nello Stato della Città del Vaticano, a definizione della controversia già insorta tra le parti, come dichiarato efficace ed esecutivo, nello Stato Italiano, dalla ridetta pronuncia C. App. n°1027/2012, Lodo nel cui dispositivo erano recate alcune statuizioni neppure riprodotte nel dispositivo della sentenza della Corte d'Appello (quali, in particolare, quelle attinenti all'obbligo della parte locatrice di corrispondere un'indennità pari a 21 mensilità dell'ultimo canone versato dal conduttore, in epoca antecedente alla scadenza contrattuale);

- conseguentemente, l'esecuzione per rilascio non era perseguibile, sintantoché la precettante non avesse fatto offerta, nelle forme prescritte dal codice di rito (art. 1209 c.c.), dell'indennità indicata nel Lodo arbitrato reso nello Stato della Città del Vaticano;

- le stesse conclusioni andavano predicate anche facendo applicazione (analogica) delle disposizioni della legge italiana in materia di locazione (art. 34 comma 3° L. n°392/1978).

Per tali ragioni la Hotel Columbus S.r.l., sottolineando la sussistenza di un pericolo di *danno grave ed irreparabile*, per la stessa sopravvivenza di essa società, derivante dall'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva per rilascio, chiedeva, nel merito, di "*accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e/o, in ogni caso, l'insussistenza del diritto dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme di procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza della Corte d'Appello di Roma resa inter partes addì 3 - 24.2.2012 (sent. n°1027/2012), notificata in forma esecutiva il 29.3.2012, derivando, detto diritto, dal Lodo reso esecutivo in Italia a mezzo di tale sentenza, Lodo che non è stato mai notificato in forma esecutiva*", ed in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo di cui preannunziata esecuzione nel precetto opposto.

1.2 Costituito il contraddittorio, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme eccepiva che:

(a) l'opposizione della Hotel Columbus S.r.l. fosse inammissibile, giacché il titolo esecutivo indicato a fondamento della preannunciata esecuzione consisteva in pronuncia giudiziale ormai munita di autorità di giudicato, formale e sostanziale, all'esito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla soccombente Hotel Columbus, e ciò con sentenza Cass. n°16901/2015, a sua volta non impugnata (in revocazione);

(b) di avere già notificato la sentenza della Corte d'Appello, con cui accertata l'efficacia, nel territorio dello Stato Italiano, del lodo arbitrato emesso nello Stato della Città del Vaticano, in



forma esecutiva, ed ai sensi dell'art. 479 c.p.c., in data 29.3.2012;

(c) di avere precedentemente già notificato, in data 13.2.2008, alla opponente Hotel Columbus S.r.l., anche lo stesso Lodo arbitrale emesso nello Stato della Città del Vaticano, previa spedizione in forma esecutiva, sì che non v'erano altri incombeni da espletare, ai fini dell'avvio dell'esecuzione;

(d) di non avere immediatamente fatto luogo all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n°1027/2012, dopo la sua notificazione in forma esecutiva, nient'affatto per disinteresse al recupero dell'immobile detenuto dalla controparte, ma poiché tale pronuncia deliberativa era stata impugnata, dalla Hotel Columbus S.r.l., con ricorso per cassazione, e la medesima Corte d'Appello ne aveva disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., con ordinanza del 25.6.2012;

(e) che l'impugnativa in cassazione proposta dalla Hotel Columbus S.r.l. era stata infine respinta, dalla Suprema Corte, con la già nominata sentenza n°16091/2015, parimenti notificata alla soccombente in data 12.10.2015, né impugnata (in revocazione, unico mezzo d'impugnazione disponibile alla Hotel Columbus), sì che le statuizioni della sentenza Corte d'Appello n°1027/2012 dovevano dirsi ormai irretrattabili, sia sotto il profilo processuale (art. 324 c.p.c.) che sostanziale (art. 2909 c.c.), sì da sussistere il pieno diritto di procedere, in forza di tale titolo, all'esecuzione forzata per rilascio.

In diritto, la difesa della convenuta opposta evidenziava che:

- essa precettante aveva buon diritto a procedere *in executivis*, in forza della sola sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012, a lume di quanto disposto dall'art. 67 comma 1° L. n°218/1995, e recando tale provvedimento l'ordine, impartito alla Hotel Columbus S.r.l., di rilasciare l'immobile di via della Conciliazione vuoto e libero, in favore di essa esponente;
- il lodo arbitrale reso nello stato estero (Città del Vaticano) costituiva esclusivamente il *presupposto* della sentenza di condanna resa dal giudice italiano, ma era solo quest'ultima che avrebbe legittimato l'esecuzione di quel *decisum*, non essendo oltretutto il lodo reso dall'autorità arbitrale dello Stato Città del Vaticano di per sé dotabile di formula esecutiva, agli effetti delle disposizioni della legge italiana, ed essendo già munito di esecutività nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano, ai sensi dell'art. 713 comma 1° del c.p.c.v., ossia della legge vigente nello stato in cui deliberato;
- che *ad abundantiam* il Lodo in questione era stato notificato, con le forme prescritte dalla convenzione Italia - Santa Sede del 6.9.1932, ratificata in Italia con L. n°379/1933, alla Hotel Columbus S.r.l., sia presso la sede, che presso il difensore allora indicato procuratore domiciliatario, nell'ambito del procedimento arbitrale;
- che il Lodo medesimo aveva imposto, alla parte locatrice (Ordine Equestre del Santo



Sepolcro di Gerusalemme), il pagamento di una somma commisurata a 21 mensilità dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore, solamente ai fini di un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, e subordinatamente al fatto che il rilascio dell'immobile fosse sopravvenuto entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto, ma tale condizione (sospensiva) non si era mai avverata, non avendo la Hotel Columbus mai ottemperato alla decisione arbitrale, sì che alcuna somma avrebbe dovuto essere offerta, da essa precettante, ai fini della perseguibilità dell'esecuzione preannunciata in precetto.

Per tali ragioni l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, anche argomentando in merito all'insussistenza del pericolo, di danno grave ed irreparabile, che a dire della difesa controparte avrebbe posto a repentaglio la stessa sopravvivenza dell'azienda in titolarità dell'opponente, in caso di rilascio dell'immobile, chiedeva di respingere tutte le richieste, anche preliminari, della controparte, con il favore delle spese della lite.

Con l'ordinanza impugnata il tribunale, in composizione monocratica, sospendeva "l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di Roma n°1027/2012", rinviando ad udienza successiva, per la trattazione del merito dell'opposizione.

1.3 Con il reclamo depositato in data 18 maggio 2016, oggi in decisione, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha dedotto che:

- a) il tribunale, pur avendo qualificato l'opposizione, della Hotel Columbus S.r.l., in termini di *opposizione agli atti esecutivi* (art. 617 c.p.c.), non ne avesse rilevato la tardività, a motivo della sua mancata proposizione entro il termine decadenziale (di venti giorni dalla notificazione del precetto) di cui alla succitata disposizione;
- b) ad ogni modo il provvedimento sospensivo adottato, dal giudice di prime cure, ai sensi del comb. disp. artt. 617, 618 c.p.c., fosse reclamabile dalla parte soccombente, in applicazione (analogica o estensiva) dell'art. 624 comma 3° c.p.c., benché testualmente riferito alle sole ordinanze di sospensione rese sull'opposizione *all'esecuzione*;
- c) l'ordinanza impugnata era errata, nonché viziata di abnormità, nella parte in cui il giudice, benché investito di un'opposizione *agli atti esecutivi*, aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva *del titolo*, nonostante ciò non gli fosse consentito né dalla lettera dell'art. 617 c.p.c., né di quella dell'art. 618 c.p.c.;
- d) l'ordinanza era anche erronea, nel merito, laddove, nel predicare che il titolo esecutivo che avrebbe dovuto fondare l'esecuzione preannunciata in precetto, consistesse in un titolo *complesso*, a sua volta formato dal lodo, munito di autorità di giudicato secondo l'ordinamento straniero, e dalla sentenza di riconoscimento della sua efficacia nello Stato Italiano, aveva pretermesso di considerare tutte le circostanze già allora evidenziate dalla odierna reclamante;
- e) in particolare il giudice aveva trascurato, in sede di decisione, che il Lodo ottenuto



- dalla precettante, recante le statuizioni di condanna in danno della Hotel Columbus, come già munito della formula esecutiva con decreto del giudice dello Stato Città del Vaticano del 20.12.2007, aveva acquisito autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 302 § 1 c.p.c.v., all'esito del rigetto, da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato Città del Vaticano, delle impugnative proposte dalla Hotel Columbus;
- f) ancora, il giudice di prime cure aveva pretermesso di valutare che la stessa sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012 aveva riconosciuto ed accertato la *definitività ed irrevocabilità* del lodo reso nello stato estero, né questa era stata mai posta in discussione, nel giudizio tenutosi innanzi al giudice italiano, sì da risultare integrate le prescrizioni di cui all'art. 64 *lett. d)* e 67 della L. n°218/1995;
 - g) il tribunale aveva erroneamente trascurato che il lodo in questione fosse stato già notificato, in forma esecutiva, alla Hotel Columbus, sia presso la sede che presso il procuratore domiciliatario, rispettivamente in data 13.2.2008 ed in data 8.2.2008;
 - h) l'ordinanza era infine affetta da vizio di motivazione, anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistere i *gravi motivi* legittimanti il provvedimento di sospensione, non potendo questi ravvisarsi nel fatto che l'azienda in titolarità della opponente avesse accettato, per sua libera scelta, le prenotazioni alberghiere per gli anni a venire, non potendo con ciò sottrarsi, a suo libito, dall'esecuzione della sentenza irrevocabile del giudice italiano.

1.4 Attivato il contraddittorio anche nella presente fase di reclamo, la Hotel Columbus S.r.l. deduceva:

- che l'ordinanza sospensiva pronunciata dal giudice di prime cure, benché erronea nella qualificazione dell'opposizione di essa deducete, intesa in termini di *opposizione all'esecuzione* (art. 617 c.p.c.), anziché di opposizione *a precetto* (art. 615 comma 1° c.p.c.), doveva dirsi corretta quanto *al decisum*, sì da dover essere confermata dal giudice del reclamo;
- di avere effettivamente contestato, nel ricorso in opposizione, non il *quomodo procedendum sit*, bensì lo stesso *diritto* della precettante di avviare l'esecuzione per rilascio, sulla base del titolo indicato, in precetto, quale unica fonte del potere di agire *in executivis* (sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012), non essendo quello, invece, sufficiente allo scopo, agli effetti dell'art. 474 c.p.c.;
- che l'impugnativa (reclamo) proposta dalla controparte dovesse scrutinarsi comunque inammissibile, non essendo contemplata né dall'art. 615, comma 1° c.p.c., né dall'art. 624 c.p.c.;
- che le doglianze, di merito, della reclamante erano infondate, giacché la precettante avrebbe dovuto avvalersi non solamente della sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012, indicata nel precetto, ma anche del lodo emesso nello Stato della Città



del Vaticano, come riconosciuto efficace, nell'ordinamento italiano, dal giudice investito della sua deliberazione.

Tanto premesso, la difesa Hotel Columbus S.r.l., argomentando ulteriormente in merito al pericolo di danno grave ed irreparabile che sarebbe potuto derivare, all'azienda alberghiera attualmente gestita presso l'immobile di proprietà dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dall'esecuzione preannunciata in precetto, ed aggiungendo che l'ordinanza del giudice di prime cure avrebbe dovuto essere emendata anche nella parte motiva in cui aveva ritenuto inconsistente l'eccezione di improcedibilità dell'esecuzione preannunziata dall'O.E.S.S.G., ne chiedeva comunque la conferma, con declaratoria d'inammissibilità, ovvero di rigetto del reclamo avversario.

2. Questioni pregiudiziali.

2.1 *L'opposizione della Hotel Columbus S.r.l. ...*

Pregiudiziale all'esame del reclamo ora in decisione è la qualificazione dell'opposizione proposta, dalla Hotel Columbus S.r.l., con ricorso depositato il 1° aprile 2016, a seguito della notifica del precetto per rilascio eseguita, su istanza dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in data 11 marzo 2016 (v. la relata al precetto all. 2 indice atti al fascicolo O.E.S.S.G.).

Trattasi di opposizione *all'esecuzione* (art. 615 c.p.c.), proposta prima dell'avvio dell'esecuzione per rilascio (quindi ex art. 615 comma 1° c.p.c.), non di opposizione *agli atti esecutivi* (art. 617 c.p.c.), giacché l'odierna reclamata non ha meramente contestato il *quomodo procedendum sit*, bensì lo stesso diritto, di procedere ad esecuzione forzata, come vantato in precetto dall'O.E.S.S.G..

In particolare, la Hotel Columbus ha assunto che la sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012, erroneamente indicata dalla precettante quale fonte e titolo necessario e sufficiente a fondare il suo diritto di agire *in executivis* (così, in effetti, nel precetto: "*in forza del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012, passata in giudicato, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme .. intima e fa precetto ..*"), non fosse invece tale, e che in altri termini *non costituisse titolo idoneo a legittimare l'esecuzione preannunziata dall'O.E.S.S.G.*, agli effetti dell'art. 474 c.p.c., dacché il "*titolo esecutivo*" di cui la precettante avrebbe dovuto avvalersi (a dire dell'opponente), per poter procedere all'esecuzione per rilascio, avrebbe dovuto essere ravvisato *non solo* (e non tanto) in tale pronuncia, bensì anche (se non esclusivamente) nel Lodo emesso, *inter partes*, da collegio arbitrale nello Stato della Città del Vaticano, come appunto dichiarato efficace, nella ridetta sentenza della Corte d'Appello, anche nell'ordinamento italiano, ma non mai *azionato, in quanto tale*, unitamente alla sentenza in parola.

In breve, l'opponente ha contestato la sussistenza della principale condizione interna dell'azione esecutiva preannunziata dalla precettante (v. in particolare il par. 2 pag. 6 del ricorso



Hotel Columbus), ed ha chiesto al tribunale di verificare che il titolo giudiziale indicato dalla precettante, a fondamento del suo diritto di agire *in executivis*, fosse effettivamente tale, agli effetti dell'art. 474 c.p.c.: in ciò la riconduzione dell'opposizione in parola all'art. 615 comma 1° c.p.c., anziché all'art. 617 c.p.c., controvertendosi della stessa qualificabilità, in termini di *titolo esecutivo*, della sentenza indicata, in precetto, a fondamento della paventata esecuzione (v., tra le tante, Cass. n°20989.2012: "*oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione*"; Cass. n°24047.2009: "*la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione, senza riguardare il potere dell'istante ad agire "in executivis"*"; in caso analogo v. Cass. n°25638.2013: "*... allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.*"; conf. Cass. n°13069.2007).

E' appena il caso di aggiungere che, proprio per tali ragioni, la questione della mancata notificazione, all'opponente, del lodo reso dall'autorità arbitrale nello stato estero, non appare dirimente, nel senso della riconduzione dell'opposizione all'art. 617 c.p.c.: ancora una volta, va detto che la Hotel Columbus non ha censurato tale omessa notifica in quanto tale, bensì ha sostenuto che la precettante *non* avesse diritto di agire, *in executivis*, in forza del provvedimento giurisdizionale indicato in precetto, essendo quest'ultimo, di *per sé solo, insufficiente allo scopo*, ad avallo di quanto appena considerato, in merito alla qualificazione della domanda della Hotel Columbus, può ricordarsi che, anche nel *caso analogo* in cui il debitore precettato si dolga della *omessa notifica* di un provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, venendo in contestazione la stessa attitudine, di quel provvedimento, a costituire titolo esecutivo, per il mancato completamento di una fattispecie complessa (o a formazione progressiva) allo scopo prescritta dalla legge, l'opposizione viene comunemente ricondotta all'art. 615 c.p.c., e non all'art. 617 c.p.c. (v. in materia di opposizione all'esecuzione preannunziata in forza di decreto ingiuntivo asseritamente passato in giudicato, che invece l'opponente allega non essere stato mai notificato, ed esser quindi perentio: Cass. n°1219.2014: "*il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi*



dell'art. 650 c.p.c.).

2.2 .. ed il reclamo dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

2.2.1 Tanto premesso in merito alla qualificazione dell'opposizione allora proposta, dalla difesa Hotel Columbus, avverso il precetto per rilascio notificato dall'O.E.S.S.G., va aggiunto, *per incidens*, che non vi è motivo di ritenere che il giudice del reclamo sia vincolato alla qualificazione giuridica fatta propria dal giudice di prime cure, atteso che il reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. si configura come un rimedio a effetto interamente devolutivo (*revisio prioris instantiae*) della domanda di cautela già rivolta al tribunale, in composizione monocratica, come giudice di prime cure; il tribunale, in composizione collegiale, è quindi direttamente investito della originaria domanda cautelare e delle ragioni che la sostengono, *nei termini in cui coltivata dalla parte interessata, in sede di reclamo, e nei limiti in cui sia censurato il provvedimento di prima fase*: nel caso di specie, la materia controversa è stata interamente devoluta al giudice del reclamo, vuoi con i motivi d'impugnazione della soccombente, vuoi con le contestazioni svolte, proprio in merito alla qualificazione dell'azione, dalla difesa reclamata (la quale, occorre aggiungere, non era onerata di proporre *reclamo incidentale* in merito a tale questione pregiudiziale, essendo totalmente vittoriosa, all'esito del provvedimento; v. in fattispecie analoga Cass. n°9294.2015; conf. Cass. n°15724.2011; Cass. n°9889.2016).

Da qui l'inconferenza, al caso di specie, del *principio dell'apparenza* cui la difesa O.E.S.S.G. ha alluso in sede di udienza in camera di consiglio, e la cui applicazione peraltro condurrebbe, contrariamente ai *desiderata* della difesa reclamante, alla declaratoria di radicale inammissibilità del reclamo (essendo tale rimedio pacificamente non esperibile per le ordinanze emesse, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., dal giudice investito dell'opposizione agli atti esecutivi).

2.2.2 Tanto detto in merito alla qualificazione della domanda (di accertamento negativo) in cui consiste l'opposizione proposta dalla Hotel Columbus, va anche soggiunto che il reclamo ora in decisione risulta processualmente ammissibile, proprio perché le questioni sollevate dall'opponente investono lo stesso diritto di procedere, all'esecuzione forzata, vantato dalla convenuta opposta (reclamante), non diversamente da quanto avviene nel caso di opposizione all'esecuzione (già iniziata, proposta *ex art. 615 comma 2° c.p.c.*), e ricorrendo le stesse esigenze (di assicurare un secondo pronunciamento, secondo rito cautelare uniforme, da parte del giudice del reclamo) sottese alle disposizioni testualmente riferite, dall'art. 624 c.p.c., alle ordinanze sospensive del giudice dell'esecuzione (v. in tal senso Cass. n°1176.2015 che, in un caso di *opposizione ex art. 615 comma 1° c.p.c., con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo*, ha dato per pacifico che il provvedimento del giudice di prima fase - di diniego o accoglimento dell'istanza di sospensiva - fosse reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.; v. ancora, nello stesso senso, Cass., ordinanza n°743.2016, sempre pronunciata in caso di *opposizione al precetto prima dell'inizio dell'esecuzione*; v. infine Cass. n°22488.2009, nella cui massima ufficiale si legge: "*è inammissibile il ricorso per cassazione, ex art.111, settimo comma,*



Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art.624, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del d.l. n.35 del 2005, convertito nella legge n.80 del 2005 e poi modificato dall'art.18 della legge n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata".

2.2.3 Dalle notazioni pregiudiziali che precedono deriva, peraltro, che il primo e secondo motivo di reclamo debbano essere disattesi; non vertendosi in materia di opposizione *agli atti esecutivi*, la proposizione dell'azione di accertamento negativo, in cui consiste l'opposizione della Hotel Columbus, non era soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; allo stesso modo, avendo il giudice di prime cure effettivamente speso un potere che gli era conferito dalla disposizione dell'art. 615 comma 1° c.p.c., deve negarsi che il provvedimento gravato sia affetto dalla violazione di legge (abnormità) denunciata dal reclamante, fatte salve le rettifiche (in punto di qualificazione del rapporto controverso) sopra esposte, e quanto appresso si dirà.

3. Merito della lite.

Nel merito, il reclamo è infondato, per quanto di seguito esposto.

3.1 Nella sentenza n°16901/2015 (all. 6 al fascicolo della reclamante, nella presente fase cautelare), la Suprema Corte di Cassazione, argomentando in merito agli *errores in procedendo* denunciati, dalla soccombente (odierna resistente) Hotel Columbus, in relazione al giudizio conclusosi con la sentenza invocata, dall'O.E.S.S.G., quale titolo esecutivo di rilascio (sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012), ha enunciato (per quanto ora d'interesse):

"La stabilizzazione dell'efficacia della statuizione arbitrale si riconnette direttamente al lodo, di per sé idoneo a produrre i medesimi effetti della sentenza emessa dal giudice ordinario, senza che sia dunque necessario ipotizzare alcun assorbimento del primo nella sentenza che ne affermi la legittimità, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale. Tanto non comporta, però, che i due titoli siano in toto sovrapponibili, divergendo sia per la fonte da cui provengono, sia per il regime delle impugnazioni, sia, soprattutto, perché per porre in esecuzione il lodo - pur equiparato, quoad effectum alla sentenza, già dall'ultima sottoscrizione - è, comunque, necessario il suo deposito, ex art. 825 c.p.c.

[..]

Trattandosi, quindi, di porre in esecuzione in Italia il lodo straniero, l'OESSG avrebbe dovuto esperire il procedimento disciplinato dagli artt. 839 e 840 c.p.c., norme a carattere speciale che non sono state abrogate dalla sopravvenuta L. n. 218 del 1995, il cui art. 67 regola il procedimento da seguire per i diversi casi di mancata ottemperanza o della contestazione del riconoscimento di sentenze straniere o dei provvedimenti di giurisdizione volontaria.



La mancata attuazione del procedimento corretto, da parte dell'OESSG, non comporta tuttavia l'inammissibilità della domanda, come postulato dalla ricorrente. Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente, affermato che la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte, per effetto della violazione denunciata. Si è, in conseguenza, ritenuta inammissibile l'impugnazione che deduca un mero vizio del processo, e si è esclusa la nullità della trattazione di un procedimento con un rito diverso da quello previsto dalla legge, quando non siano state prospettate le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Il caso ricorre nella specie.

[..]

In concreto, il procedimento azionato dall'OESSG è monco della sola fase sommaria demandata al Presidente della Corte, ma tale preterizione non ha pregiudicato in alcun modo la posizione della ricorrente, dato che la relativa procedura è, anzi, volta ad accelerare il riconoscimento del lodo straniero, e ciò in vantaggio di colui che lo richiede (nella specie l'Ordine avversario) ed in assenza di contraddittorio con l'altra parte (l'odierna ricorrente), la quale, nell'opzione a lei sfavorevole (declaratoria di efficacia del lodo straniero), avrebbe dovuto adire la medesima Corte d'Appello, innanzi alla quale il giudizio si è poi, effettivamente, svolto a contraddittorio pieno, e con l'esame di tutte le argomentazioni dedotte, coerenti col tipo di procedimento effettivamente applicabile. Tale considerazione .. esclude la sussistenza di alcun interesse difensivo di ordine sostanziale della ricorrente a far valere il vizio della procedura.

[..] I profili di violazione degli artt. 474 e 112 c.p.c. restano assorbiti, doendosi ritenere, in conseguenza di quanto fin qui esposto, la declaratoria di efficacia nello Stato, contenuta in seno al dispositivo, riferita al lodo pronunciato nel Collegio Arbitrale pronunciato nello Stato Città del Vaticano, in data 17.12.2007.

3.2 Dagli enunciati sopra trascritti si ricava inequivocabile argomento a sostegno dell'opposizione della Hotel Columbus, giacché - in sintesi - la Suprema Corte ha stabilito: (a) che l'O.E.S.S.G. avrebbe dovuto esperire la procedura di cui agli artt. 839, 840 c.p.c., trattandosi di dotare il lodo straniero dell'aexequatur prescritto ai fini della sua efficacia nello Stato Italiano; (b) che l'errore nella scelta della procedura, anche avallato dalla Corte territoriale, non abbia comunque preterito il diritto di difesa della controinteressata, né inficiato la correttezza sostanziale della decisione; (c) che la sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012 contenga, in ogni caso, la declaratoria di efficacia di tale titolo, nello stato italiano, prevista dall'art. 840 c.p.c., nel caso in cui il decreto reso dal presidente della corte d'appello sia impugnato in via d'opposizione.

In altri termini deve dirsi acclarato, nella sentenza da ultimo citata, e con vincolo di giudicato (sostanziale) - trattandosi di questioni pregiudiziali esplicitamente esaminate nella motivazione del



provvedimento reso *inter partes*, nonché costituenti l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione - che *il titolo* di cui l'odierna reclamante avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento, nello Stato Italiano, non consistesse affatto nelle sentenze rese, dai giudici dello Stato della Città del Vaticano, sulle impugnative proposte dalla Hotel Columbus, come supposto anche dalla Corte d'Appello, bensi nello stesso "lodo straniero", reso dal collegio insediato nello Stato Città del Vaticano, in quanto tale; allo stesso modo deve dirsi acclarato, con autorità di giudicato, che il titolo esecutivo di cui l'O.E.S.S.G. avrebbe potuto (e dovuto) avvalersi, ai sensi dell'art. 474 n°1 c.p.c., consista esattamente *nel lodo reso dal collegio arbitrale nello stato estero*, quale (infine) dichiarato *efficace*, dalla Corte d'Appello, con la sentenza n°1027/2012 ("*I profili di violazione degli artt. 474 e 112 c.p.c. restano assorbiti, dovendosi ritenere, in conseguenza di quanto fin qui esposto, la declaratoria di efficacia nello Stato, contenuta in seno al dispositivo, riferita al lodo pronunciato nel Collegio Arbitrale pronunciato nello Stato Città del Vaticano, in data 17.12.2007*"), non diversamente che per il lodo reso ai sensi dell'ordinamento italiano che, *in quanto sia* munito del decreto presidenziale, o della sentenza declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana, prescritti rispettivamente dagli artt. 839 e 840 c.p.c., soddisfa i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c..

3.3 Da qui, l'inconferenza dei motivi di censura adottati avverso la motivazione del provvedimento di prime cure; essendo applicabili, alla procedimento deputato alla formazione del titolo esecutivo, nonché di fatto applicate, come stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, le disposizioni dedicate al "*riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*" (artt. 839, 840 c.p.c.), e non le disposizioni in materia di "*riconoscimento di sentenze straniere*" (art. 64 L. n°218/1995), né quelle in materia di "*attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria*" (art. 67 L. n°218/1995), ai fini del decidere non interessa:

- che il lodo in questione fosse stato munito di esecutività *ai fini dell'ordinamento dello Stato Città del Vaticano*, dal giudice unico di quello stato estero, occorrendo la ricognizione della sua efficacia, *nel territorio della Repubblica*, da parte del giudice italiano (art. 839, 840 c.p.c.);

- che avverso il lodo medesimo fossero stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti dall'ordinamento processuale dello Stato Città del Vaticano, non avendo tali sentenze *assorbito* il lodo straniero, né avendone prodotto l'equiparazione ad una sentenza straniera, agli effetti dell'art. 67 L. n°218/1995 ("*La stabilizzazione dell'efficacia della statuizione arbitrale si riconnette direttamente al lodo, di per sé idoneo a produrre i medesimi effetti della sentenza emessa dal giudice ordinario, senza che sia dunque necessario ipotizzare alcun assorbimento del primo nella sentenza che ne affermi la legittimità, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale*");

- che il lodo medesimo fosse stato già notificato, alla controparte, mediante ufficio UNEP, ed avvalendosi della convenzione tra Stato e Città del Vaticano, non essendo *in quel momento* munito della declaratoria, prescritta dagli artt. 839, 840 c.p.c., ai fini della sua stessa *efficacia* nel territorio della Repubblica;



- che il lodo arbitrale sia stato munito della declaratoria di efficacia ed esecutività, nel territorio della Repubblica, con la sentenza Corte d'Appello di Roma n°1027/2012, essendo, in contrario, decisivo osservare che il precettante non abbia inteso giovare di tale titolo, unico idoneo a legittimare l'esecuzione preannunciata in precetto, bensì abbia ravvisato, nella sola pronuncia da ultimo nominata, la fonte sufficiente all'esecuzione per cui è controversia.

3.5 Dovendosi ravvisare, per le ragioni sopra esposte, la sussistenza dei *gravi motivi* prescritti, dall'art. 615 comma 1° c.p.c., per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato in precetto, resta assorbito l'esame degli ulteriori aspetti controversi nel giudizio, ed il provvedimento assunto dal giudice di prima fase, che si palesa corretto quanto al *decisum*, viene qui confermato, previa rettifica della motivazione, nei termini sopra esposti.

Si provvede quindi come in dispositivo; la regolazione delle spese è rimessa alla definizione del merito della lite di opposizione.

Per Questi Motivi

Il Tribunale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così decide:

- rigetta il reclamo proposto, dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 3 maggio 2016, nell'ambito della lite n°23434/2016 r.g., e conferma per l'effetto l'ordinanza impugnata;

- rimette la regolazione delle spese del presente procedimento alla definizione del merito della lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 luglio 2016.

Il Giudice relatore-estensore
dott.ssa Alessandra Imposimato

Il Presidente
dott. Emilio Norelli

